

## REGOLAMENTO (CE) N. 1675/94 DELLA COMMISSIONE

del 7 luglio 1994

recante cessazione delle imputazioni al beneficio dei massimali tariffari aperti per il periodo 1° gennaio-30 giugno 1994, nel quadro delle preferenze generalizzate, dal regolamento (CEE) n. 3832/90 del Consiglio per taluni prodotti tessili originari dell'Indonesia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3832/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate, per l'anno 1991, ai prodotti tessili originari di paesi in via di sviluppo<sup>(1)</sup>, prorogato per il 1994 dal regolamento (CE) n. 3668/93<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 12, terzo comma,

considerando che, ai sensi degli articoli 1 e 10 del regolamento (CEE) n. 3832/90, la sospensione tariffaria nell'ambito dei massimali tariffari preferenziali è accordata, per il periodo 1° gennaio-30 giugno 1994, nei limiti degli importi individuali fissati nella colonna 7 dell'allegato I del medesimo regolamento, a fianco di ciascuna delle categorie di prodotti interessati; che, ai sensi dell'articolo 12, terzo comma, del summenzionato regolamento, la Commissione può, anche dopo il 30 giugno 1994, prendere misure per porre fine alle imputazioni sui limiti tariffari preferenziali, qualora tali limiti siano superati in seguito alla regolarizzazione di importazioni effettivamente realizzate durante l'esercizio preferenziale;

considerando che per i prodotti dei numeri d'ordine e categorie indicati nella seguente tabella, originari dell'Indonesia, i massimali individuali erano fissati ai livelli indicati nella tabella stessa:

Numero d'ordine	Categoria	Massimali		
		paia	pezzi	tonnellate
40.0010	1			1 130,500
40.0120	12	1 594 500		
40.0130	13		1 009 000	
40.0140	14		23 000	
40.0160	16		49 500	
40.0170	17		40 500	
40.0200	20			116,000
40.0210	21		281 000	
40.0220	22			324,500
40.0230	23			154,000
40.0260	26		197 500	
40.0270	27		130 000	
40.0280	28		54 500	
40.0290	29		62 000	
40.0310	31		337 000	
40.0330	33			121,000
40.0370	37			193,000
40.0390	39			50,500
40.0410	41			375,000
40.0610	61			24,000
40.0670	67			42,500
40.0680	68			45,500
40.0740	74		33 500	
40.0750	75		5 000	
40.0830	83			30,000
40.0860	86		70 000	
40.0910	91			34,500
40.0930	93			14,000
40.1110	111			2,000
42.1251	125A			226,500

(1) GU n. L 370 del 31. 12. 1990, pag. 39.

(2) GU n. L 338 del 31. 12. 1993, pag. 22.